

conoscere il diritto è un diritto

# fronte                      verso®

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea****

**A questo numero hanno collaborato:  
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,  
Dott.ssa Chiarina Urbano, Avv. Romina Guglielmetti,  
Dott. Andrea Bianchi**

---

**Anno III, n. 6 indice newsletter giugno 2015:**

**1) Non necessariamente chi soffre di ritardo mentale è incapace di decidere consapevolmente di avere un rapporto sessuale: la violenza sessuale consiste nell' approfittarsi dell'handicap per ottenere favori sessuali e va verificata caso per caso.**

**2) Il datore di lavoro che trattiene per sé le ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori commette un reato che non può essere sanato dal successivo versamento dei contributi.**

**3) Peppa Pig & Puffetta o Tobbia & Cicinha? La vendita di prodotti industriali con segni ingannevoli è un reato anche quando c'è la semplice imitazione del marchio altrui, se crea confusione nel compratore "distratto".**

4) **Inquinamento & Risarcimento.** Il Comune deve risarcire l'agricoltore e realizzare il depuratore se i liquami della fognatura hanno provocato un danno alle colture.

5) **Non sempre le banche hanno torto, a volte i clienti sono in malafede e per questo meritano di essere sanzionati dal Tribunale.**

**1) Non necessariamente chi soffre di ritardo mentale è incapace di decidere consapevolmente di avere un rapporto sessuale: la violenza sessuale consiste nell' approfittarsi dell'handicap per ottenere favori sessuali e va verificata caso per caso.**

Un uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni di una diciassettenne mentalmente ritardata e in via cautelare viene incarcerato. Poiché il Tribunale del riesame respinge la sua istanza di scarcerazione, l'uomo si rivolge alla Corte di cassazione, sostenendo che non era stata accertata l'effettiva incidenza del ritardo mentale della ragazza sulla sua volontà di avere un rapporto sessuale e che era stato sottovaluto il fatto che non era la prima volta che la giovane faceva sesso.

Il Tribunale del riesame, infatti, afferma che il grado d'infermità mentale della ragazza è irrilevante, e che il racconto dei fatti da lei fornito subito dopo l'accaduto conferma senza dubbio che è stata strumentalizzata per soddisfare le voglie sessuali dell'uomo.

La Cassazione, però, dà ragione all'uomo e afferma che:

- il reato di violenza sessuale attraverso l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica di una persona

**1) Non necessariamente chi soffre di ritardo mentale è incapace di decidere consapevolmente di avere un rapporto sessuale: la violenza sessuale consiste nell' approfittarsi dell'handicap per ottenere favori sessuali e va verificata caso per caso.**

**Corte di Cassazione, sez. III Civile, 5 maggio 2015, n. 18513.**

*"...1. Con ordinanza del 23/07/2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato nei confronti del sig. ... la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1), per aver costretto la diciassettenne ... a subire atti sessuali (consistiti in palpeggiamenti e in una penetrazione vaginale, almeno parziale) abusando delle condizioni di inferiorità psichica della ragazza, affetta da disturbo della sfera emozionale e da ritardo mentale lieve.*

*2. Con ordinanza del 05/08/2014, il Tribunale di Venezia, dopo aver precisato che non si è trattato di "costrizione", bensì di "induzione" agli atti sessuali, ha respinto l'istanza di riesame proposta dalla persona sottoposta a indagini.*

*Per il suo annullamento ricorre*

richiede la presenza di almeno due condizioni: la consapevolezza dell'infermità mentale da parte di compie la violenza e l'abuso della stessa infermità per ottenere il proprio appagamento sessuale;

- il Tribunale del riesame ha evidentemente sovrapposto le due condizioni, facendo discendere dalle modalità con cui si è consumato l'atto sessuale, raccontate dalla ragazza, la prova che esso sia stato indotto abusivamente, mentre l'abuso dell'infermità mentale è il mezzo per indurre l'atto sessuale, lo precede, e non può, quindi, identificarsi con esso;

- in altri termini, il Tribunale ha sbagliato laddove ha concentrato tutta l'indagine sul rapporto sessuale in sé anziché sul dato precedente concernente la reale capacità di autodeterminazione della ragazza all'atto sessuale stesso.

*personalmente lo ... articolando, a sostegno, i seguenti motivi di ricorso.*

*2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), erronea applicazione dell'articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1), e contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.*

*Sulla premessa, in fatto, del compimento non contestato degli atti sessuali descritti nella rubrica provvisoria e, in diritto, della necessaria configurabilità, ai fini della sussistenza del delitto, di una condizione di inferiorità psichica effettivamente incidente sulla libertà sessuale della persona offesa e del suo consapevole....*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**2) Il datore di lavoro che trattiene per sé le ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori commette un reato che non può essere sanato dal successivo versamento dei contributi.**

Un datore di lavoro è assolto in primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato", nonostante in più occasioni non abbia versato all'Ente previdenziale i contributi trattenuti ai suoi dipendenti a fini previdenziali ed assistenziali. Il Tribunale ritiene che, visto che successivamente il datore di lavoro ha versato i contributi in questione, si è trattato di una mera dimenticanza e le violazioni sono di minima entità a riprova dell'assenza di dolo.

La Corte d'Appello rovescia la sentenza di primo grado e il datore di lavoro ricorre in Cassazione, sostenendo anche l'illegittimità costituzionale della norma in base alla quale è stato condannato dato che la successiva legge sui reati tributari prevede un tetto minimo in relazione all'ammontare dell'omesso versamento affinché il fatto assuma rilevanza penale.

La Corte di cassazione conferma la sentenza d'appello e spiega che:

- innanzitutto, la questione di costituzionalità è inammissibile, in quanto le due fattispecie messe a confronto sono in realtà diverse;
- inoltre la sentenza ha ben motivato la ragione per cui non può escludersi il dolo nel caso in questione. Infatti il reato di omesso versamento è un reato omissivo e si commette nel momento in cui scade il termine per il versamento e i fatti successivi non eliminano la rilevanza penale della condotta.

**2) Il datore di lavoro che trattiene per sé le ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori commette un reato che non può essere sanato dal successivo versamento dei contributi.**

**Corte di Cassazione, sez. III Civile, 6 maggio 2015, n. 18654.**

*"...La Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Imperia aveva assolto ..., con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dalla imputazione connessa alla violazione continuata della Legge n. 638 del 1983, articolo 2, per avere egli omesso in più occasioni di trasferire all'ente previdenziale le trattenute operate ai fini previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni versate ai propri dipendenti in diversi periodi dei quali sono indicati solo quelli che vanno dall'ottobre al dicembre 2008, lo ha condannato alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.*

*In particolare la Corte di appello non ha ritenuto, come invece fatto dal Tribunale di Imperia, che fosse indice della assenza di dolo nell'omesso versamento il fatto che il ..., a comprova della mera dimenticanza del tempestivo pagamento, avesse provveduto all'integrale versamento di quanto dovuto ancorché' tardivamente.*

*Ha interposto ricorso per cassazione il ..., tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo la illegittimità costituzionale della disposizione a lui contestata, per violazione del principio di eguaglianza, in relazione al fatto che, diversamente da quanto...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#).*

**3) Peppa Pig & Puffetta o Tobbia & Cicinha? La vendita di prodotti industriali con segni ingannevoli è un reato anche quando c'è la semplice imitazione del marchio altrui, se crea confusione nel compratore "distratto".**

Diversi capi di abbigliamento per bambini recanti immagini molto simili a "Peppa Pig" e a "Puffetta" sono sequestrati perché sospettati di trarre in inganno i compratori sulla loro origine.

Il venditore si difende affermando che si tratta di marchi diversi e registrati, e che il Tribunale non ha dimostrato che la forte similitudine tra le immagini dei suoi personaggi registrati ("Tobbia" e "Cicinha") e Peppa Pig e Puffetta sia tale da creare confusione nei compratori sulla loro produzione.

Contro l'ordinanza del Tribunale il produttore si rivolge alla Corte di Cassazione, che dichiara inammissibile il ricorso e afferma che:

- il reato di cui è accusato l'uomo richiede la semplice imitazione del marchio idonea a generare confusione nell'acquirente in merito all'origine, alla qualità e alla provenienza del prodotto da un certo produttore;

- in altri termini, prendendo a riferimento il consumatore di media diligenza, è sufficiente che vi sia pericolo di confusione tra i diversi segni distintivi, anche solo a causa di un esame frettoloso e superficiale della merce, non essendo necessaria, quindi, un'imitazione completa del marchio altrui.

**4) Inquinamento &**

**3) Peppa Pig & Puffetta o Tobbia & Cicinha? La vendita di prodotti industriali con segni ingannevoli è un reato anche quando c'è la semplice imitazione del marchio altrui, se crea confusione nel compratore "distratto".**

**Corte di Cassazione, sez. II Penale, 19 maggio 2015, n.20600.**

*"...Con l'ordinanza in data 9 dicembre 2014 il Tribunale del riesame di Roma confermava il decreto di sequestro probatorio di capi di abbigliamento recanti le immagini dei personaggi cartoons "Peppa Pig" e "I Puffi" sequestrati a ... ritenendo configurabile la fattispecie criminosa di cui all'art. 517 c.p.. Ricorre per Cassazione ... deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:*

*1. vizio della motivazione in relazione all'interpretazione dell'art. 517 c.p.. Sostiene che il tribunale del riesame non si sarebbe dovuto limitare ad affermare che sussiste una forte similitudine tra i personaggi di cui ai marchi registrati dal ... e quelli di "Peppa Pig" e "I Puffi", ma avrebbe anche dovuto in qualche modo spiegare come l'asserita similitudine potesse ingenerare confusione nei consumatori in ordine all'origine, provenienza qualità della merce considerato che tutti gli articoli oggetto del sequestro recano un cartellino...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) Inquinamento &**

**Risarcimento. Il Comune deve risarcire l'agricoltore e realizzare il depuratore se i liquami della fognatura hanno provocato un danno alle colture.**

Nel 2002 un agricoltore promuoveva una causa nei confronti del Comune di Catanzaro ritenendolo responsabile di aver gravemente inquinato il suo fondo. Nell'atto di citazione in giudizio affermava che: a) i danni erano stati causati dalla fuoriuscita di rifiuti e liquami provenienti da una tubazione fognaria che il Comune non aveva mai completato; b) il materiale inquinante si era riversato sul fondo, sia sulle colture che nel fontanile di acqua sorgente, rendendola non potabile.

Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver acquisito da un esperto le necessarie valutazioni tecniche, condannava il Comune a completare le opere fognarie lasciate incompiute, a costruire un depuratore delle acque di scarico e a risarcire l'agricoltore dei danni subiti quantificati in 150 mila euro ca.

Nel giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Catanzaro, pur confermando la responsabilità del Comune, riduceva il risarcimento a poco meno di € 10.000 ritenendo risarcibili solo i danni provocati alle coltivazioni dalla fuoriuscita dei liquami e non quelli al fontanile per il fatto che l'acqua della sorgente, pur non essendo più potabile, era ancora utilizzabile per irrigare. Del resto, sosteneva la Corte, l'acqua potabile era già fornita dall'acquedotto pubblico al quale l'abitazione del proprietario del fondo era regolarmente allacciata.

**Risarcimento. Il Comune deve risarcire l'agricoltore e realizzare il depuratore se i liquami della fognatura hanno provocato un danno alle colture.**

**Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 18 maggio 2015, n.10127.**

*"...Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2002 l'avv. ..., quale procuratore generale di ..., ha convenuto in giudizio il Comune di Catanzaro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al fondo agricolo di proprietà della ... dal fatto che il Comune ha lasciato incompiute le tubazioni fognarie sovrastanti, riversando rifiuti e liquami nel fossato di scarico delle acque pluviali che attraversa il fondo medesimo, con grave danno anche alle colture.*

*Il Comune ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. Esperita l'istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune ad eseguire le opere fognarie lasciate incompiute, a costruire un depuratore delle acque di scarico e a risarcire i danni, quantificati in Euro 147.845,57, oltre interessi e spese processuali. Proposto appello dal Comune, a cui ha resistito l'appellata, la Corte di Appello di Catanzaro - disposta nuova CTU - con sentenza 23 marzo/13 aprile 2011 n. 407 ha ridotto ad Euro 9.870,44 la somma dovuta in risarcimento dei danni, ritenendo esistenti e risarcibili solo i danni arrecati alle colture dagli episodi di esondazione, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ha compensato la metà delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo a carico del Comune la rimanente*



Il coltivatore ricorreva avanti la Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della decisione della corte territoriale. La Cassazione ha censurato la decisione della Corte di Appello di Catanzaro definendola non solo erronea ma anche illogica. E' evidente, afferma la Corte di Cassazione, che poter disporre sul fondo di una fonte d'acqua potabile costituisce per il coltivatore una ricchezza. Anche se il coltivatore non la utilizzasse per fini domestici, è indubbio che poter irrigare le colture con acqua pulita rappresenti un vantaggio rilevante, sia per il fondo che per i prodotti della coltivazione. Di conseguenza, la perdita della potabilità dell'acqua a causa del colpevole inquinamento provocato dal Comune dà diritto al proprietario del fondo ad ottenere un risarcimento di non scarsa rilevanza.

**5) Non sempre le banche hanno torto, a volte i clienti sono in malafede e per questo meritano di essere sanzionati dal Tribunale.**

Una coppia ha stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile e cita in giudizio la propria banca affermando che il tasso pattuito e sottoscritto è "usuraio".

Il ricorso della coppia si fonda su una sentenza della Corte di Cassazione tuttavia il Tribunale civile di Padova lo respinge osservando che :

- la causa è fondata su una interpretazione assolutamente fantasiosa della precedente sentenza della Corte di Cassazione e le tesi sostenute in giudizio sono bizzarre e frutto dell'ostinazione di chi è fortemente ignorante o di chi per

metà.

*L'avv. ..., nella qualità suindicata, propone tre motivi di ricorso per cassazione.*

*Resiste il Comune con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.*

*Motivi della decisione*

*1.- I tre motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati perché connessi.*

*Essi denunciano tutti insufficienze, illogicità ed incongruenze della motivazione della sentenza impugnata, nelle parti in cui ha condiviso il parere del CTU nominato in grado di appello che - in dissenso rispetto alle conclusioni del perito nominato in primo grado - ha nella sostanza minimizzato l'incidenza dei danni provocati dall'inquinamento del fosso ...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**5) Non sempre le banche hanno torto, a volte i clienti sono in malafede e per questo meritano di essere sanzionati dal Tribunale.**

**Tribunale ordinario di Padova, sez. Il Civile, 10 marzo 2015, n. 739.**

*"...Gli attori hanno citato in giudizio la convenuta deducendo di aver stipulato un mutuo a tasso variabile per l'importo di euro 170.000,00 che prevedeva un tasso convenzionale del 3,50 mentre un tasso di mora pari al 5,50%.*

*Evidenziavano gli attori che al momento della stipula il tasso soglia usura fosse pari al 6,24%.*

*Deducevano gli attori che già dalle esposizioni di questi pochi valori si potesse evincere che il tasso*

scelta intenzionale mira a indurre in errore il Giudice;

- questi comportamenti dunque sono tali da determinare una responsabilità processuale di chi ha intentato la causa . Infatti si tratta di causa temeraria intentata in mala fede tipica di chi promuove un giudizio sapendo di avere torto. Per di più, evidenzia il Tribunale, si è cercato di creare dei "contenziosi seriali" in materia finanziaria in un momento delicato di crisi economica, aggravando il sistema giudiziario e impegnando l'attività del giudice in uno sterile contenzioso.

Il Tribunale dunque infligge il *punitive damage* condannando la coppia a pagare il quintuplo delle spese processuali a titolo di sanzione per responsabilità aggravata.

*pattuito fosse usurario fin dalla sua pattuizione e per corroborare questa fantasiosa deduzione affermavano che con la sentenza n. 350 del 2013 la Corte di Cassazione avesse affermato che, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, il tasso convenzionale ed il tasso di mora andassero sommati così che, se fosse vera questa deduzione, effettivamente il tasso da confrontare sarebbe pari al 9% (3,50 + 5,50) ovvero di molto superiore al tasso del 6,24 che rappresenta il tasso soglia.*

*Deduceva ancora che in seguito quel mutuo venne rinegoziato e trasformato da tasso variabile a tasso fisso con un tasso convenzionale pari al 5%...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

art direction: eticrea

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.



